



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

CIG: 6842340D94

Scadenza: ore 12:00 del 19.12.2016

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti: ore 12:00 del 02.12.2016

Termine pubblicazione chiarimenti: 13.12.2016

GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.128 del 4-11-2016

G.U.C.E. n. S210 del giorno 29.10.2016

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (di seguito, "USRA") e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, "USRC"), di seguito congiuntamente gli "Uffici Speciali" o la "Stazione Appaltante" sito in Via Avezzano 11/c 67100 L'Aquila, tel. 0862.497200.

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 Importo contrattuale.....	3
Art. 4 Durata dell'accordo quadro	3
Art. 5 Requisiti di partecipazione	4
Art. 6 Modalità di espletamento del servizio.....	4
Art. 7 Categorie professionali	5
Art. 8 Obblighi dell'agenzia aggiudicataria	5
Art. 9 Obblighi a carico degli Uffici Speciali.....	6
Art. 10 Svincolo dell'offerta	6
Art. 11 Prezzi.....	6
Art. 12 Modalità dei pagamenti	8
Art. 13 Invariabilità dei prezzi.....	9
Art. 14 Penali.....	9
Art. 15 Provvedimenti disciplinari	10
Art. 16 Stipula dell'accordo quadro.....	10
Art. 17 Risoluzione dell'accordo quadro e facoltà di recesso	10
Art. 18 Libertà sindacali.....	10
Art. 19 Riservatezza.....	11
Art. 20 Controversie, foro competente.....	11
Art. 21 Norme di rinvio	11

Art. 1 Oggetto

Oggetto della procedura è la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore degli Uffici Speciali, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro del personale appartenente alle categorie professionali del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'attesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Art. 2 Normativa di riferimento

L'accordo quadro è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare, dai RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827, dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti in vigore, e dal D.Lgs. 81/2015. Le condizioni dell'accordo quadro saranno dunque quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché nei documenti di offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo dell'accordo quadro e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 9.500.000,00, comprensivo di costo del personale e quota d'intermediazione, oltre IVA riferita alla sola quota d'intermediazione.

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti negli atti di gara, pertanto, sono puramente indicativi e l'agenzia aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall'azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell'accordo quadro.

I prestatori di lavoro temporaneo saranno individuati con separati contratti di fornitura sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria della Stazione Appaltante.

Art. 4 Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), rinnovabile di ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di efficacia che sarà indicata nell'accordo quadro stesso.

Il predetto rinnovo costituisce una facoltà della Stazione Appaltante, e l'appaltatore non potrà vantare alcunché per il caso del suo mancato esercizio.

L'accordo quadro giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento del relativo importo stimato.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Qualora alla scadenza del predetto termine temporale l'importo contrattuale non sia stato raggiunto, l'appaltatore non potrà pretendere alcunché, ad eccezione del pagamento del servizio effettivamente prestato. Al fine di evitare discontinuità del servizio, è altresì prevista l'opzione di proroga tecnica nelle more di perfezionamento delle nuove procedure di affidamento delle prestazioni, nella misura strettamente necessaria, previa adozione di apposito atto e comunicazione da parte della stazione appaltante.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

Alla gara potranno partecipare soltanto i soggetti con i requisiti prescritti dall'art. 6 del Disciplinare.

Art. 6 Modalità di espletamento del servizio

La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'agenzia mediante apposita richiesta scritta.

La Stazione Appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo.

Si precisa inoltre che:

- I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
- L'attività del lavoratore presso la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabili;
- L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà articolato su 5 giorni settimanali, per 36 ore complessive, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente paragrafo;
- Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- La contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dall'agenzia ai lavoratori, è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
- La contribuzione Inail è pari a: 4,5% ;
- La voce tariffa è: 0722;
- Eventuali indennità di missione, indennità accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da

parte della Stazione Appaltante. Eventuali festività cadenti in corso di missione verranno fatturate *ad eventum*;

- Ad ogni lavoratore somministrato, che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, verrà corrisposto un buono pasto giornaliero di importo pari ad Euro 7,00;
- L'agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Stazione Appaltante;
- La Stazione Appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Il personale richiesto dagli Uffici Speciali dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e gli Uffici Speciali è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo degli Uffici Speciali utilizzatori ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate dagli Uffici stessi ai propri lavoratori dipendenti;
- L'agenzia aggiudicataria è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.p.r. n. 1124 del 1965;
- Copia del contratto tra l'agenzia aggiudicataria ed ogni lavoratore somministrato dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., nonché copia della scheda dei costi del lavoro di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- Per le ragioni di verifica e controllo indicate al punto che precede, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all'agenzia aggiudicataria l'esibizione del libro unico del lavoro, il modello DM 10 e le buste paga;
- I lavoratori da somministrare verranno selezionati dall'agenzia aggiudicataria in base alle indicazioni fornite dagli Uffici Speciali e proposti agli stessi Uffici. Questi ultimi si riservano la facoltà di partecipare direttamente, ciascuno attraverso propri rappresentanti, alla selezione del personale e/o, in ogni caso, di non accettare una o più figure proposte sulla base di motivate argomentazioni;
- Il luogo di lavoro sarà il Comune di L'Aquila e/o il Comune di Fossa.

Art. 7 Categorie professionali

L'agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli Uffici Speciali personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- categorie A, B, C e D;

del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Art. 8 Obblighi dell'agenzia aggiudicataria

Il personale somministrato dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 62/2013 e agli articoli 35 bis e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, l'agenzia aggiudicataria procederà ad idonee verifiche acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il personale dovrà inoltre essere istruito e formato, a cura dell'agenzia aggiudicataria, secondo le modalità da essa indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Ferma restando l'applicazione della clausola sociale, l'agenzia aggiudicataria si impegna a porre a disposizione degli uffici Speciali in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche.

Inoltre, l'agenzia aggiudicataria si impegna a:

- dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta della stessa;
- ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività;
- rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso gli Uffici Speciali il Codice di comportamento degli stessi. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per gli Uffici Speciali la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Sono a carico dell'agenzia aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m., compatibilmente alle unità di personale che verranno somministrate alla luce delle esigenze degli Uffici Speciali in esecuzione del presente accordo quadro.

Il Fornitore si obbliga a rispettare la clausola sociale in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Art. 9 Obblighi a carico degli Uffici Speciali

Gli Uffici Speciali si impegnano a comunicare all'agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbligano a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienze da parte dell'agenzia aggiudicataria, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

La Stazione Appaltante osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, la Stazione Appaltante ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Art. 10 Svincolo dell'offerta

Gli operatori economici offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data di apertura della busta contenente l'Offerta Economica, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione.

Art. 11 Prezzi

Il costo orario del lavoro, non soggetto a ribasso, sarà riportato nel contratto e coincide con il costo previsto per i lavoratori appartenenti alla categoria professionale richiesta. Il medesimo sarà formato dagli elementi di cui alla seguente tabella:

PAGA BASE	
IVC	
indennità comparto	
ind.personale educativo	
INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	

13ma	
------	--

FERIE	
ROL	
EX FESTIVITA'	

TASSO INAIL (inserire voce in percentuale - non per mille)	
--	--

GIORNI SETTIMANALI	
ORARIO SETTIMANALE	
ORARIO GIORNALIERO	
DIVISORE CCNL	
DIVISORE TECNICO MENSILE	

TASSO ASSENTEISMO	
-------------------	--

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	
RATEO 13MA	
RATEO FERIE	
RATEO ROL	
RATEO EX FESTIVITA'	
TOTALE RATEO	
COSTO FESTIVITA' INFRASETTIMANALI	
TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	

INPS (30,08%)	30,08%	
INAIL (vedi voce)+addizionale 1%	0,40%	
FORMATEMP (4%)	4,00%	
EBITEMP (0,2%)	0,20%	
TFR		
TFR (parte trattenuta)		
Diritti Sindacali CCnl APL art.16 comma 4		

TOTALE CONTRIBUZIONE	
----------------------	--

COSTO TOTALE ORARIO	
---------------------	--

totale costo del lavoro	
-------------------------	--

Eventuali indennità di missione e accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia aggiudicataria che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Stazione Appaltante.

Il margine di servizio, che rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale così come indicato nell'Offerta Economica da ciascuna agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere all'agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria che sarà determinata in sede contrattuale e derivante dal C.C.N.L. di riferimento, che eventualmente si modificherà in diretta dipendenza delle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Stazione Appaltante sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'agenzia aggiudicataria. La Stazione Appaltante corrisponderà all'agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. Pertanto, qualora le ore lavorative per l'intero periodo contrattuale dovessero essere minori, l'agenzia aggiudicataria non potrà accampare l'importo a base di gara dell'appalto che ha solo titolo presunto.

Art. 12 Modalità dei pagamenti

Gli Uffici Speciali provvederanno al pagamento delle fatture, a mezzo ordinativo di pagamento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestatato nonché del numero di ore effettivamente rese secondo i dati forniti dal servizio a cui il lavoratore è adibito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- riferimento contrattuale e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia;
- iva sul margine di agenzia;
- totale fattura.

L'agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'agenzia aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'agenzia aggiudicataria si impegna a indicare il numero di uno o più conti correnti bancari o postali (dedicati) da utilizzare, anche non in via esclusiva, per le commesse relative al servizio di cui alla presente procedura, nonché il nominativo ed il codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare su di essi, facendo presente che il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'agenzia aggiudicataria, il codice identificativo di gara.

Art. 13 Invariabilità dei prezzi

Il moltiplicatore unico esposto nell'accordo quadro si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso. Nulla pertanto sarà dovuto all'appaltatore a titolo di variabilità tariffe/prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili.

Art. 14 Penali

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei termini previsti, gli Uffici Speciali applicheranno una penale, previa comunicazione scritta, nella misura di euro 500,00 per ogni singolo inadempimento in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali come successivamente dettagliato:

Processi	Descrizione
Acquisizione, selezione e sostituzione	Gestione di tutte le fasi inerenti la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale, in base alle indicazioni fornite dagli US
Destinazione	Assegnazione del personale nelle strutture preposte, in base alle indicazioni fornite dagli US
Gestione ordinaria	Gestione del normale espletamento del rapporto di lavoro e delle connesse registrazioni - presenze, assenze, ecc, comunicazione giornaliera agli US
Gestione personale	Osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate dagli Uffici stessi ai propri lavoratori dipendenti
Disciplina e risoluzione del rapporto di lavoro	Cura dei procedimenti disciplinari
Gestione retribuzioni e previdenza	Calcolo ed erogazione periodica degli stipendi ed attuazione dei connessi adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali
Servizi ai dipendenti	Cura delle prestazioni o servizi accessori rivolti ai dipendenti- buoni pasto
Relazioni con gli US	Cura continuativa dei rapporti con i Responsabili designati dagli US
Proposte e servizi migliorativi	Osservanza di tutte le proposte e degli eventuali servizi migliorativi offerti e rispetto delle tempistiche di attuazione

In caso di inadempimento che oltre a determinare l'applicazione della penale per la sua reiterazione dia luogo ad un grave inadempimento dell'accordo quadro, gli Uffici Speciali si riservano comunque la facoltà

di procedere alla risoluzione dell'accordo in danno dell'operatore. Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 Provvedimenti disciplinari

L'agenzia aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente dalla Stazione Appaltante all'agenzia aggiudicataria la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

Art. 16 Stipula dell'accordo quadro

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula dell'accordo quadro. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti all'accordo stesso sono a carico dell'aggiudicatario nulla escluso e eccettuato. Resta inteso che mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, l'accordo quadro sarà invece impegnativo per la Stazione Appaltante solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà esecutivo.

Art. 17 Risoluzione dell'accordo quadro e facoltà di recesso

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente Capitolato, la risoluzione dell'accordo quadro trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile (artt. 1453 e ss.). La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- qualora l'agenzia aggiudicataria non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 12;
- nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'agenzia aggiudicataria;
- nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'agenzia aggiudicataria;
- nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, del presente Capitolato o comunque della vigente normativa in materia;
- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento dell'accordo quadro, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l'agenzia aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. Resterà salva, in ogni caso, per la Stazione Appaltante, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'agenzia di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Art. 18 Libertà sindacali

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

Art. 19 Riservatezza

L'agenzia aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

Art. 20 Controversie, foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di L'Aquila.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si dovrà fare riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. È fatto salvo, altresì, il disposto dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 come successivamente modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.